



**CORTE D'APPELLO DI
ANCONA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona –I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:

Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. UGO PASTORE Consigliere
Dr. ANNALISA GIANFELICE Consigliere est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 398/2015 e promossa

DA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. A. Andreani del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Ancona p.zza Kennedy n. 13

- APPELLANTE

CONTRO

rappresentato e difeso dagli avvocati Savino Genovese, e Maurizia Alessandra Sacchi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Ancona, al corso Garibaldi n. 101

APPELLATO



OGGETTO: appello avverso sentenza n.171/14 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 28/02/14 in materia di contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.04.2019

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato il debitore [redacted] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2005 ottenuto da [redacted] [redacted] per l'importo di € 16.822,71, per saldo debitore del c/c n. 10483/J; l'opponente contestava illegittimi addebiti sul conto corrente a titolo di interessi anatocistici, interessi uso piazza, commissioni non dovute.

Si costituiva in giudizio l'Istituto di credito convenuto argomentando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

Ad esito del giudizio, istruito mediante CTU contabile, veniva emessa la sentenza in epigrafe: il Tribunale dichiarava la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminatezza, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi del conto corrente oggetto di causa, disponeva che nessuna capitalizzazione era dovuta, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli attuali appellanti delle spese di lite e di consulenza.

Avverso la sentenza interponeva [redacted] si costituiva [redacted] chiedendo la conferma della sentenza impugnata; all'udienza del 23.04.2019 le parti precisavano le conclusioni come nei rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.

Va innanzitutto predicata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello spesa dalla banca appellata, che deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere parte appellante ommesso di indicare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in



quanto dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado; l'appello risulta compiutamente formulato, in quanto indica o comunque consente di individuare le parti di sentenza che si intendono appellare, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, nonché le censure all'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.

Col primo motivo di appello la banca appellante lamenta l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha statuito la nullità della pattuizione di interessi ultralegali; argomenta che l'esclusione della validità del tasso, indicato nella misura del 12,75%, per mancata indicazione della natura di tasso debitorio o creditorio, è errata, atteso che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto interpretare la clausola ed evincere la natura di tasso passivo dal comportamento tenuto dalle parti successivamente al contratto, adottando quindi criteri ermeneutici sussidiari, i quali avrebbero fatto emergere la volontà delle parti circa l'esatta attribuzione del detto tasso; illustra che dalla consulenza emerge chiaramente che tale tasso è stato applicato nel corso del rapporto di conto corrente come tasso debitorio sulle somme utilizzate in affido, condotta approvata dal cliente in assenza di contestazione degli estratti conto ex art. 1832 c.c.; col secondo motivo di appello si sostiene la correttezza delle condizioni praticate in considerazione del fatto che il rapporto era altresì disciplinato da norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", registrate a Roma il 14.12.83 al n.45934 I° Ufficio atti Privati, che l'art. 7 delle citate condizioni generali determina gli interessi alle condizioni praticate usualmente dalla Banca e riportate negli avvisi esposti al pubblico, mentre l'art. 16 facoltizza l'Istituto a modificare in qualsiasi momento le condizioni del rapporto anche mediante avviso esposto nei locali, che l'art. 161 6° comma del D.lgs. 385/93 prevede che "i contratti già conclusi ... restano regolati dalle norme anteriori".

Si legge nella sentenza gravata: *... non appare evincibile dalla fotocopia del contratto prodotto dalla Banca una valida pattuizione del tasso d'interessi. Invero in esso è genericamente indicato che il conto verrà regolato alle seguenti condizioni:12,75%. Manca qualsiasi riferimento al fatto che dette condizioni debbano riferirsi al tasso d'interesse, se a quello attivo o a quello passivo e con quale cadenza periodica di applicazione. Non appare pertanto condivisibile la valutazione espressa dal CTU sulla determinazione pattizia del tasso d'interesse posta l'assoluta incertezza sul significato da attribuire alla indicazione di una mera percentuale.*



I motivi sono infondati.

L'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito che "I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. 3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. 4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle".

La norma è stata abrogata dall'art. 161, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 d. lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario), il quale così dispone: "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. La Banca d'Italia puo'



prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia".

Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del d. lgs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in caso di indeterminatezza.

La giurisprudenza è costante nell'estendere tale nullità anche ai contratti stipulati antecedentemente l'entrata in vigore della L. 154/1992 e del d. lgs. 385/83, atteso che in tali casi la disciplina di riferimento è quella dettata dal Codice Civile; per effetto della previsione ex art. 1284 comma 3 c.c., infatti, anche prima ed indipendentemente dalla normativa sulla trasparenza bancaria e dal TUB, gli interessi ultralegali avrebbero dovuto essere pattuiti per iscritto, a pena di invalidità (cfr. Cass. 25.2.2005 n. 4094)

Al riguardo, si evidenzia che il rapporto tra le parti risulta stipulato anteriormente sia alla legge 154/92 che al d. lgs. 1.9.1993 n. 385.

Il contratto di conto corrente documentato dalla Banca prevedeva la seguente condizione: " il conto verrà regolato alle seguenti condizioni: 12,75%. Resta inteso che dette condizioni devono considerarsi sostituite con quelle via via risultanti dagli estratti conto che periodicamente mi/ci saranno rimessi e che la misura dei tassi (passivo e attivo) si intende determinata in relazione alle condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza", e che le variazioni dei tassi erano indicate mediante affissione e comunicate al cliente.

Quanto alla dicitura " il conto verrà regolato alle seguenti condizioni: 12,75%" va ribadito che tale espressione non è di univoca interpretazione; oltre al fatto che manca l'indicazione della natura di tasso debitorio, rileva il Collegio che non è indicato se il 12,75% si riferisce ad anno, semestre o trimestre, sicchè detto tasso nominale porterebbe a risultati diversi a seconda del periodo temporale di riferimento (annuale, semestrale o trimestrale), né risulta indicata la base di calcolo – se lo scoperto di conto o l'utilizzo dell'affido- .



Giova a questo proposito richiamare l'indirizzo giurisprudenziale emerso sul punto; segnatamente la Cassazione, con la sentenza n. 5609 del 7 marzo 2017, ha stabilito che "affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cc, che è norma imperativa. Tale condizione dall'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun regime di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante".

Nel caso di specie i requisiti di determinatezza sopra descritti non appaiono soddisfatti, né possono essere desunti dall'andamento del conto corrente, proprio perché, come detto per soddisfare i requisiti di determinatezza, il tasso di interesse ultralegale deve essere desumibile direttamente dal contratto.

Va inoltre ricordato che secondo Cass. Civ., Sez. I, 29.7.2009 n 17679 (conf. Cass. Civ., Sez. I, 25.11.2010 n 23971) *La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.*

Data pertanto l'indeterminatezza dell'espressione utilizzata è corretto ricalcolare i tassi d'interesse sulla base del tasso legale.

Va infine rilevato che la denunciata elisione delle voci a titolo di commissione di massimo scoperto, formulata nelle conclusioni dell'atto di appello non risulta affatto coltivata con specifico motivo di gravame.

In conclusione l'appello va rigettato

La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.



La Corte di Appello Ancona definitivamente pronunciando sull' appello proposto da BANCA [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza in epigrafe così provvede:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna BANCA [REDACTED] pagamento delle spese di lite del grado in favore di [REDACTED] che si liquidano in €. 1.080,00 per la fase di studio, €. 877,00 per la fase introduttiva, €. 1.820,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima di legge iva e cap come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012 nei confronti delle appellanti principali e degli appellanti incidentali

Ancona, 23.07.2019

Il Consigliere est.

(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)

Il Presidente

(Dott. Gianmichele Marcelli)



SOS
UTENTI

